

SCRITTURA PRIVATA TRA AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA

PERSONA AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE E

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

INTERVENTI E SERVIZI DI LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE

SOCIALE, QUALI SEGRETARIATO SOCIALE, SOSTEGNI E PRONTO

INTERVENTO SOCIALE

CUP E81E18000170001 - E81B19000940001 - E81B20001630001 -

E81H21000030001 - E81H22000490001

CIG B16550FF54

***** ****

Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2024 in Ghedi, via Piazza Donatori di sangue 7, viene stipulato il presente contratto d'appalto, da valere ad ogni effetto di legge

tra

l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, codice fiscale e P.IVA 02987870983, con sede legale in Ghedi (Bs), Piazza Donatori di Sangue 7, rappresentata dalla Dott.ssa Pedercini Claudia, nata a Chiari (BS) il 30 novembre 1977, C.F. PDRCLD77S70C618A, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, ove domicilia per ragioni d'ufficio, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Stazione Appaltante" e/o "Committente".

E

LA SORGENTE società cooperativa sociale onlus, rappresentato dal legale rappresentante PAOLO GUGLIELMI, nato a Brescia, il 30/11/1981, C.F. GGLPLA81S30B157Z, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa, nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

- a) Con determina a contrarre n. 49 del 23.04.2024, la Stazione Appaltante ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento degli interventi e servizi di lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, quali segretariato sociale, sostegni e pronto intervento sociale;
- b) con verbale n. 5 del 30.05.2024 è stata formulata la proposta di aggiudicazione;
- c) il soggetto competente, con determinazione n. 65 del 06.06.2024 ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando il servizio in favore dell'operatore economico La Sorgente Cooperativa Sociale Onlus;
- d) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice;
- e) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;
- f) che ai sensi dell'art. 18 – comma 3 – lettera a) del Codice non si applica il termine di stand still;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
- h) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182;

- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati;
- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato Prestazionale.

3. Il contratto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Costituisce parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegato, il seguente documento:

a) capitolato prestazionale (Allegato 1);

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha ad oggetto il servizio PUA/Segretariato sociale di ambito e il servizio di Pronto Intervento Sociale rivolto a tutti i cittadini residenti presso i Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e il servizio di sostegno educativo territoriale e domiciliare per i beneficiari di ADI-SFL e/o altri beneficiari in pari condizioni di svantaggio.
2. Il tutto come meglio definito nel capitolato prestazionale.

Art. 3. Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata per 24 mesi dalla stipula del contratto e non è rinnovabile né prorogabile, salvo quanto previsto nel successivo comma 3.
2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Il Committente si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in riferimento alle modifiche e/o ridefinizioni del Fondo dettate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, fermo l'importo contrattuale nel prosieguo indicato, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche

contenute nel Capitolato Prestazionale; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del committente resa nota all'affidatario per iscritto.

2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei

alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

1. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali è determinato in € 464.315,03 + IVA così suddiviso:

- € 345.889,19 + IVA per sostegni socioeducativi territoriali, PUA/Segretariato sociale di ambito e PIS Coordinatore;
- € 118.425,84 + IVA per le voci relative alla reperibilità, agli interventi attivi e le voci a rimborso.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato prestazionale.

4. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alle effettive necessità degli utenti ed alle loro condizioni di salute, e quindi dall'effettiva attivazione dei servizi. Pertanto, i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi, e non possono in alcun modo impegnare il Committente, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 19 del Codice, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo (solo potenziale) spendibile a essa quantità riferito.

5. Il prezzo offerto potrà essere riconosciuto ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT, indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%. L'aggiornamento sarà riconosciuto nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione. Per ogni eventuale aggiornamento successivo, la data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale è stato riconosciuto il primo aggiornamento. Gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva.

6. Allorquando in costanza di rapporto intervenga un rinnovo del CCNL di riferimento, potrà essere applicato l'indicatore sintetico delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicate dall'ISTAT o, in difetto, si potrà conteggiare la percentuale di incremento sui minimi salariali rispetto al previgente CCNL.

Art. 6. Comodato di immobili

1. Al fine dell'espletamento del servizio, la Committente mette a disposizione dell'Affidatario, a titolo di comodato gratuito, tre appartamenti, di proprietà del Comune di Ghedi e da questo concessi in comodato all'Azienda Territoriale per finalità di natura sociale.

2. I tre appartamenti sono così identificati:

a. Via X giornate n. 42: sezione NCT – foglio 21 – mappale 1026 – subalterno 9, categoria A/2 rendita catastale 262,10 Euro;

b. Via X giornate n. 50: sezione NCT – foglio 21 – mappale 1026 – subalterno 5, categoria A/2 rendita catastale 149,77 Euro;

c. Via X giornate n. 70: sezione NCT – foglio 21 – mappale 1016 – subalterno 1, categoria A/2 rendita catastale 149,77 Euro.

3. Gli appartamenti vengono concessi in comodati e dovranno essere utilizzati dall'Affidatario esclusivamente per le finalità convenute, in particolare affinché le utilizzi esclusivamente per il perseguimento del progetto di cui alle premesse, ossia lo svolgimento di interventi e servizi di lotta alla povertà ed all'esclusione che preveda sia prestazioni di accesso libero e orientamento a tutta la cittadinanza (segretariato sociale), sia interventi specifici e personalizzati per cittadini e nuclei in situazioni di emergenza e urgenza sociale (pronto intervento sociale) o di supporto educativo per beneficiari ADI/SFL o in pari condizioni di svantaggio economico.

4. L'Affidatario si impegna a custodire e conservare gli immobili con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, con contegno tale da preservarne il normale e corretto utilizzo al quale sono destinati, avendo altresì cura di non distoglierle verso usi diversi rispetto a quello per cui le ha ricevute.

5. La durata del comodato è di 24 mesi, salvo una diversa durata legata alla diversa

durata dell'affidamento del servizio definita ai sensi dell'art. 3, co. 3, della presente scrittura privata. Al termine del comodato gli appartamenti dovranno essere restituiti nella piena disponibilità del Committente in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

6. Rimane a carico dell'Affidatario la manutenzione ordinaria degli appartamenti, mentre sarà a carico della Committente la manutenzione straordinaria, le spese per energia elettrica, gas e acqua, la pulizia delle parti comuni e delle aree di pertinenza a giardino.

7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Affidatario resteranno acquisite alla Committente senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso della Committente e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

8. La Committente può recedere dal comodato nei casi di grave e/o reiterata inadempienza dell'Affidatario ai doveri di cui al presente articolo.

Nei casi di recesso per i suddetti motivi, la Committente deve darne preavviso con un tempo non inferiore a tre mesi a mezzo raccomandata a/r. In tutti i casi di recesso l'Affidatario dovrà lasciare libero e sgombero da persone e cose l'immobile nel termine fissato.

9. L'Affidatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni a persone o cose che possano derivare dall'uso dei locali, esonerando la Committente da qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

10. L'Affidatario deve consentire l'accesso delle unità immobiliari alla Committente, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione.

Art. 7. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Per le modifiche al contratto in fase esecutiva si applica l'art. 120 del Codice.

2. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato “durata del contratto” in ordine alle opzioni di proroga, nonché quanto previsto dal precedente articolo in ordine alla revisione prezzi.

Art. 8. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

2. Il Committente, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.

3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

4. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo “Split Payment”.

5. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere

corredato dagli estremi del DURC;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Non trova applicazione l'articolo 17- bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

8. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

9. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previsti dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.

Art. 9. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono

essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 10. RUP e referente dell'Appaltatore

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto assolve tutti i

compiti previsti dall'art. 15 del Codice e alle funzioni del DEC.

2. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto.

3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al RUP.

Art. 11. Verifiche di conformità e controlli

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);

b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;

c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;

f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza

discrezionalmente decisa dal RUP.

3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del committente.

5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.

6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.

7. Il committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 116 del Codice.

10. È facoltà del committente di sostituire il certificato di conformità con quello di regolare esecuzione.

Art. 12. Penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali nel prosieguo indicate, dovranno essere contestati per iscritto dal committente, e l’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

2. Ferma restando l’applicazione delle penali, il committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Appaltatore si impegna espressamente a rifondere al committente l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui

al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

4. Il committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, il committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ASPETTO/REQUISITO	PENALE (IN EURO)
Inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato	250,00 Euro per ciascuna inadempienza
Inadempienze al servizio che recano danni alla struttura	500,00 Euro per ciascuna inadempienza
Inadempienze al servizio che recano danni al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento progettuale consegnato	1.000,00 Euro per ciascuna inadempienza

Art. 13. Personale – Norme generali – incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.

2. L'appaltatore è obbligato a fornire al committente entro dieci giorni dalla data di

avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore del committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal committente.

3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.

4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla

sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente medesimo.

Art. 14. Adempimenti in materia di tutela minori

In riferimento al personale impiegato nell'appalto, l'organizzazione è tenuta a dimostrare al Committente di essere in regola con gli adempimenti a carico del "datore di lavoro" previsti dal Dlgs 4 marzo 2014 n. 39.

Art. 15. Disciplina del subappalto

Il subappalto non è ammesso.

Art. 16. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, una polizza RCT/RCO con massimali ritenuti adeguati, comunque non inferiori ad euro 3.000.000,00.
3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla

mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17. Garanzia definitiva

L'Appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, mediante polizza numero 200808480 in data 17.07.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto UnipolSai Assicurazione Agenzia di Montichiari (Bs), per un importo di euro 23.215,75, in relazione alla quale si applica quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, il Committente ha la facoltà di comunicare alla controparte, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.

4. Rilevano altresì le seguenti condizioni di risoluzione espressa:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino

positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi

l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.

n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni;

d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal

Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto

previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;

e) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla

misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

f) in caso di mancata copertura assicurativa;

g) in caso di interruzione del servizio non giustificata o non previamente concertata;

h) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal

CCNL applicato, ovvero in caso di personale non qualificato;

i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella

documentazione di gara.

5. In tali eventualità il Committente, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, il contratto per grave

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.

1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con

P.E.C., fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.

6. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del

D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli

artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.

Art. 21. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo

all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 22. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.

5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per

conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.

6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.

7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

8. L'appaltatore si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme

in materia di Trattamento dei Dati Personali;

- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

9. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente

10. L'appaltatore si impegna altresì a:

- trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
- garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 e ss. del GDPR;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
- collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-

23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;

- adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
- assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
- richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'appaltatore s'impegna a:

- garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
- operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);

- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.

13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.

16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 23. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. È a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo, calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 18, c. 10 del Codice.

2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 24. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Per l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona

Claudia Pedercini

(firmato digitalmente)

Per La Sorgente soc. coop. sociale onlus

Paolo Guglielmi

(firmato digitalmente)